



Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 21/04/2016

Numero: 0063973

Ufficio: PRES - Segreteria del Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Ill.mo sig. Prefetto di Roma
Dott. Franco Gabrielli

Ogg: RICHIESTA DI STRAORDINARIA E TEMPORANEA GESTIONE DELLA SOCIETA' ALEANDRI SPA CON RIFERIMENTO ALL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLA S.S. 96 BARESE - TRONCO GRAVINA - BARI (art. 32 d.l. 24 giugno 2014 n. 90)

Con la presente si richiede all'ill.mo Prefetto di Roma di voler adottare la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 con riferimento all'appalto aggiudicato, da ANAS, con procedura ristretta il 24 febbraio 2012 in ATI, con il Consorzio cooperative costruzioni (mandataria) nella parte di spettanza della società ALEANDRI SPA (mandante), relativamente alla realizzazione della S.S. 96 Barese- Tronco Gravina- Bari.

Malgrado l'istituto di cui al citato art. 32 sia di recente conio, di esso è stata già fatta, ed in più occasioni, pratica sperimentazione ⁽¹⁾.

In particolare, la misura che in questa sede si richiede è già stata più volte applicata anche dal Prefetto cui si chiede la presente e, quindi, si può evitare di affrontare di nuovo le questioni interpretative che si erano in una prima fase poste, atteso che esse sono già state sviscerate sia in altri precedenti provvedimenti, sia, in una logica unitaria, dalle Linee guida adottate congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dall'Anac in materia.

Nel riportarsi integralmente alle richiamate Linee guida e ai precedenti analoghi provvedimenti, qui ci si potrà davvero limitare solo ad alcuni cenni su alcuni aspetti della fattispecie, fra l'altro già condivisi dal Prefetto in intestazione nei più volte richiamati precedenti.

¹. I provvedimenti di commissariamento emessi ad oggi dai prefetti e le relative richieste sono tutte reperibili nel sito dell'Autorità nazionale anticorruzione e riportate specificamente in un apposita sezione di esso, denominata "Misure straordinarie - art. 32, D.L. n. 90/2014".



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

La misura escogitata dal legislatore del 2014 ha la duplice funzione di voler evitare da un lato che colui che commetta un illecito (penale) possa poi conseguirne il profitto e dall'altro che possa interrompersi, a causa della scoperta di un fatto criminoso, l'esecuzione di opere pubbliche.

Essa ha, quindi, natura squisitamente cautelare e due sono i presupposti che ne consentono l'irrogazione.

Il primo (cd *fumus boni iuris*) è che siano acquisite circostanze concrete sul fatto che un appalto o, comunque, una commessa sia stata ottenuta attraverso un'attività di tipo illecito; gli elementi raccolti, in particolare, devono far ritenere, con una valutazione di elevata probabilità, che un fatto illecito incidente sulla fase di aggiudicazione di un appalto si sia verificato.

In una chiave necessariamente garantista, tali circostanze dovranno consistere in quegli elementi probatori che, in un processo penale, possono giustificare l'emissione di un'ordinanza cautelare o di un decreto che dispone il giudizio.

Il secondo attiene alla gravità del fatto, in quanto è la graduazione in tali termini che giustifica la scelta fra le forme di intervento previste dalla lett. a) o dalla lett. b) dell'art. 32.

C'è bisogno, in particolare, per disporre la misura del cd commissariamento dell'appalto di cui alla lett. b) ⁽²⁾, che il fatto sia caratterizzato da particolare gravità, requisito che, proprio per avere in sé una notevole connotazione valutativa, è difficile poter individuare con precisione in astratto; in estrema approssimazione e senza alcuna pretesa di esaustività, la graduazione potrà derivare sia dal complessivo comportamento tenuto dal soggetto autore del fatto illecito sia dal livello di coinvolgimento dell'impresa – considerata come soggetto giuridico autonomo – in meccanismi di sistematica illiceità nella gestione degli appalti.

². La misura prevista dalla lett. b) del d.l. n. 90 /2014, secondo l'interpretazione ormai consolidata che si è data della disposizione, consiste in una gestione separata dell'appalto e o della commessa "incriminata", che non incide, quindi, sulla governance complessiva dell'impresa ma sospende i poteri dell'imprenditore o degli organi sociali limitatamente alla gestione di quello specifico lavoro.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Con riferimento alla vicenda in esame, gli elementi probatori che dimostrano che l'appalto meglio indicato in oggetto sia stato acquisito in modo illecito dalla Aleandri spa possono ricavarsi integralmente dall'ordinanza cautelare emessa per i delitti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 318 e 319 c.p.) e turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma in data 4 marzo 2016, nell'ambito del proc. pen. n. 61537/14 RG N.R. (procedimento divenuto noto alle cronache come "Dama Nera", per il ruolo di primo piano svolto dalla dirigente Anas, Antonella Accroglanò).

Quest'ultima ordinanza - da ritenersi in questa sede integralmente richiamata e trasfusa - ricostruisce, con assoluta chiarezza, i rapporti illeciti di natura corruttiva intercorsi tra soggetti direttamente ricollegabili alla Aleandri Spa (in particolare Vito Rossi amministratore unico e legale rappresentante della società e da Giuseppe Colafelice, unomo di fiducia del soprannominato Rossi e suo consulente) con la già citata dirigente dell'Anas Antonella Accroglanò.

In particolare, come riportato anche dalla nota informativa del Gen GdF Carofiglio del 21 marzo 2016, in una precedente ordinanza cautelare emessa nel medesimo procedimento sempre dal Gip presso il tribunale di Roma (la prima del filone "Dama Nera", del 19 ottobre 2015) erano emersi già rapporti di natura illecita, verosimilmente di carattere corruttivo, fra i citati soggetti riferibili alla Aleandri spa e la Accroglanò, con riferimento a vari favori che da quest'ultima dirigente dell'Anas era stati fatti alla società.

La Accroglanò dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare ha avviato un percorso collaborativo con gli inquirenti - considerato particolarmente proficuo sia dai p.m. che dal gip, così come attendibili sono state ritenute le varie dichiarazioni rilasciate - con il quale ha riferito fatti di reato da lei e da altri posti in essere, che ha consentito, fra l'altro, di individuare ulteriori episodi corruttivi rispetto a quelli già emersi e fra questi quello relativo alla gara in oggetto.

In particolare, con riferimento al caso in esame, la Accroglanò ha raccontato di aver ricevuto una cospicua provvista di denaro (200 mila euro) da dividere in parte con uno dei componenti della commissione di gara, per consentire alla Aleandri spa di aggiudicarsi la gara indicata in epigrafe.

Questa dichiarazione, pur non risultando riscontrata da elementi esteriori, è stata comunque ritenuta dal Gip presso il tribunale di Roma eteroriscontrata dall'esistenza di uno stabile rapporto di asservimento corruttivo della Accroglanò rispetto ai vertici della



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Aleandri, tanto da giustificare l'emissione di ordinanza cautelare nei confronti del Rossi più volte citato con riferimento proprio ai delitti di corruzione e di turbativa della gara relativa al tratto della SS 96 Barese - Tronco Gravina Bari.

Sussiste, quindi, il *fumus boni iuris* con riferimento alla attività illecita svoltasi nella fase di aggiudicazione della gara.

Quanto alla valutazione di gravità che giustifica l'emissione della richiesta misura straordinaria, i fatti così come ricostruiti nel provvedimento restrittivo adottato dal Gip presso il Tribunale di Roma e riportati in estrema sintesi poco sopra appaiono di per sé già connotati da quegli elementi che da soli potrebbero essere sufficienti a giustificare l'adozione della più grave misura del commissariamento dell'appalto di cui alla lett. b) dell'art. 32 più volte richiamato.

L'affermazione di particolare gravità del fatto trova ulteriori elementi di riscontri nella esistenza di quel già citato "stabile rapporto di asservimento" delle funzioni pubbliche che si è già citato e che viene rimarcato nell'ordinanza cautelare.

Il Vito Rossi, in particolare, aveva creato un legame corruttivo sostanzialmente seriale con una delle persone più importanti ed influenti della principale stazione appaltante pubblica che si occupa di costruzioni di strade, la "dama nera" Antonella Accroglianò, tanto da poter godere da parte di quest'ultima di una vera e propria via preferenziale per ottenere favori di ogni tipo negli appalti effettuati per la medesima Anas.

Infine, gli accertamenti compiuti dal Gen Carofiglio - e trasfusi nella più volte citata nota - evidenziano che sussiste anche l'implicito presupposto ma indispensabile richiesto dalla disposizione normativa per poter disporre la misura amministrativa e cioè che l'appalto sia ancora in corso, essendo prevista l'ultimazione dei lavori non prima del maggio del 2017.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Nella memoria presentata dai difensori della Aleandri spa, a seguito di notifica di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90, oltre a contestare il *fumus boini iuris*, si è evidenziato come la società in esame avrebbe troncato ogni rapporto con gli indagati Rossi e Colafelice, mettendo in atto una strategia di chiara discontinuità, che farebbe venir meno il presupposto di "gravità", necessario per l'emissione della più grave fra le misure previste dall'art. 32.

I rilievi difensivi, pur esposti in modo preciso e puntuale, non possono però nemmeno scalfire gli elementi posti a fondamento della presente proposta.

Per quanto attiene il *fumus boni iuris*, il Gip ha espressamente spiegato nel suo provvedimento cautelare come debba considerarsi un elemento di riscontro estrinseco alla chiamata in correità, ex art. 192 c.p.p., la prova emergente dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali dell'esistenza di uno stabile rapporto corruttivo.

In questa fase, non può certo essere operata una diversa valutazione della gravità indiziaria rispetto a quella posta in essere dall'organo giurisdizionale cui spetta funzionalmente in base alle regole del c.p.p..

Né d'altro canto possono considerarsi un vero segnale di discontinuità nella gestione aziendale né le dimissioni (sostanzialmente necessitate) intervenute successivamente all'emissione dell'ordinanza cautelare da parte dei soggetti indagati né quelle operazioni cd di *self cleaning* messe in ritardo in atto dalla società (ed indicate in memoria), laddove, però, la governace societaria è rimasta sostanzialmente inalterata.

I mutamenti della struttura di comando promossi dalla Aleandri spa, in conclusione, pur dovendo considerarsi apprezzabili e da valutarsi, anche in prospettiva, favorevolmente, non appaiono ad oggi assolutamente sufficienti a scongiurare definitivamente i pericoli connessi e conseguenti ad un sistema di rapporti criminali di cui la struttura imprenditoriale si è valsa in modo continuativo e seriale per aggiudicarsi fra l'altro un appalto di tale rilevanza economica.

Tanto premesso, si richiede al Prefetto di Roma – competente per essere l'appalto stato aggiudicato in Roma dalla stazione appaltante ANAS - **l'emissione della più grave misura del commissariamento ex art. 32, comma 1, lett. b) d.l. n. 90 del 2014, limitatamente all'appalto** aggiudicato con procedura ristretta il 24 febbraio 2012



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

in ATI, con il Consorzio cooperative costruzioni (mandataria) **nella parte di spettanza della società ALEANDRI SPA (mandante), relativamente alla realizzazione della S.S. 96 Barese- Tronco Gravina- Bari**, con la nomina di uno più commissari straordinari che dovranno consentire la prosecuzione dell'appalto in corso.

Si allegano alla presente gli atti utilizzati per la redazione della presente proposta e già messi a disposizione della Aleandri spa in sede di accesso ex art. 7 l. n. 241/90 nonché memoria presentata dai difensori della Aleandri con gli allegati in essa richiamati.

La presente proposta sarà trasmessa, contestualmente alla trasmissione al prefetto, al Procuratore della Repubblica di Roma in adempimento dell'obbligo indicato dall'art. 32, comma 1 del d.l. n. 90/2014.

Roma 18 aprile 2016

Raffaele Cantone